



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, GARAVAGLIA, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PUCCIARELLI, SPELGATTI, TOSATO, POTENTI, STEFANI, BORGHESI e FREGOLENT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2024

Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

ONOREVOLI SENATORI. – Nel solco della positiva esperienza della legge 29 luglio 2014, n. 106, definito *Art bonus*, che ha previsto la creazione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano delle erogazioni liberali a sostegno della cultura, si propone di prevedere un contributo a decorrere dall'anno 2024 a tutte le iniziative che abbiano un impatto sociale.

La delicatissima e complicata fase economica e sociale che l'Italia ha attraversato negli ultimi tre anni, in conseguenza dell'emergenza pandemica, a cui sono correlate anche una dinamica sociale ed economica, destinata a lasciare segni ben oltre l'emergenza sanitaria, una crisi energetica, che continua a colpire duramente, e una crisi economica, che vede l'inflazione ai massimi da trent'anni, aggravata ancor di più dalla guerra russo-ucraina, ha imposto una profonda revisione delle scelte, pubbliche e private, e dei comportamenti, individuali e collettivi. Oggi più che mai la sfida che impegna gli Stati e i corpi sociali è quella di costruire una società più equa e inclusiva, sostenibile e aperta.

Si tratta di una sfida ardua, che deve far fronte al peggioramento del quadro economico italiano determinato da diversi fattori, tra cui una prolungata fase di inflazione e il rialzo dei tassi di interesse, in un contesto internazionale che rimane complesso e caratterizzato da forte incertezza, tutti meno favorevoli di quanto previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) dello scorso novembre. In tale scenario, la previsione tendenziale prevista era una progressiva riduzione dell'indebitamento netto dal -5,6 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) nel 2022 al -4,5

per cento nel 2023, al -3,7 per cento nel 2024 e al -3,0 per cento nel 2025. Con il Documento di economia e finanza (DEF) 2023 sono confermati gli obiettivi programmatici di indebitamento netto. In termini strutturali, il saldo risulta pari al -4,9 per cento nel 2023, al -4,1 per cento nel 2024, al -3,7 per cento nel 2025 e al -3,2 per cento nel 2026. Le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023, e saranno destinate, nel 2024, a interventi di riduzione della pressione fiscale. Tuttavia, il DEF vede la luce in un quadro economico che resta incerto.

Un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita nel periodo coperto dal DEF proverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A quasi tre anni dall'adozione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, pensati per fronteggiare l'emergenza sanitaria e riavviare le economie del Vecchio Continente in un orizzonte futuro più sostenibile, digitale ed equo, ne viene fuori un quadro che evidenzia tutte le difficoltà dell'attuazione, rendendo necessaria, non solo l'azione coordinata degli Stati, ma anche quella dei singoli cittadini e delle realtà economiche che operano sui territori. Inoltre, il piano presentato il 18 maggio 2022 dalla Commissione europea, cosiddetto REPowerEU, comprenderà, tra l'altro, nuovi investimenti nelle reti di trasmissione dell'energia e nelle filiere produttive legate alle fonti energetiche rinnovabili. L'apporto prezioso di tutti gli attori sociali mostra quanto sia necessario puntare su un Governo aperto,

che opera con logiche di cooperazione e partecipazione.

Al fine di ridisegnare le politiche pubbliche per la ripartenza, è necessario anche rivedere il rapporto tra i poteri pubblici e i privati, incentivando una vera e propria evoluzione, che possa portare a quel cambiamento di paradigma auspicato già con l'introduzione, nel 2001, del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale le forze economiche e sociali possono contribuire al raggiungimento di obiettivi e interessi generali, al fianco delle istituzioni. Un principio, tuttavia, che ancora oggi ha bisogno di una piena ed effettiva applicazione, ad esempio prevedendo politiche pubbliche di supporto alle realtà impegnate sul territorio con progetti ad alto impatto sociale. È dunque giunto il momento di immaginare strumenti concreti per sostenere e favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati, ma anche delle realtà economiche che si impegnano quotidianamente sul territorio, e non solo, ben oltre i contorni dell'attività principale della propria azienda, il cosiddetto *core business*.

In questo quadro, è pertanto del tutto realistico puntare per i prossimi anni a un aumento del tasso di crescita del PIL e dell'occupazione che vada ben oltre le previsioni. Per tale ragione è assolutamente necessario che lo Stato, nel predisporre le misure necessarie alla ripartenza, si preoccupi di comprendere in esse un sistema di agevolazione efficace, rapido e accessibile per tutte le iniziative a impatto sociale che puntino sul territorio, affiancando l'azione delle amministrazioni pubbliche e mettendo a disposizione idee e forze per la rigenerazione e il rilancio dei territori italiani. Lo Stato dovrà fungere da volano per un dinamismo di idee e di iniziative che, anche grazie al coinvolgimento dei privati, mirino alla realizzazione dell'interesse generale. Per rendere il nostro Paese più dinamico, innova-

tivo e inclusivo non basta soltanto il PNRR. È necessario, infatti, investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzonte temporale più esteso, al fine di consentire la creazione di condizioni adeguate.

Con il contributo sarà quindi possibile valorizzare l'impatto creativo e propositivo dei progetti di interesse generale realizzati da privati (sia cittadini, singoli o associati, sia imprese o attività economiche di vario titolo) e da pubbliche amministrazioni.

Lo spirito dell'intera proposta, dunque, non è solo quello di garantire un riconoscimento economico da parte delle istituzioni pubbliche alle iniziative più meritevoli sul territorio, in una logica redistributiva delle risorse, ma anche quello di reinvestire le finanze pubbliche in iniziative in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale.

La definizione di impatto sociale sarà un elemento chiave all'interno della *policy* proposta. Infatti, considerata la necessità di selezionare i progetti in base all'impatto sociale apportato, l'intento del disegno di legge è quello di fissare indicatori precisi, necessari per la predisposizione di una definizione chiara ed univoca all'interno del testo normativo e che possano permettere un'efficace selezione dei progetti.

La base da cui partire per costruire tale definizione può essere rappresentata dagli indicatori utilizzati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per definire la qualità della vita, nonché da criteri come quelli utilizzati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per la misurazione del Benessere equo e sostenibile (BES). Si tratta di rilevatori in grado, non solo di cogliere la dimensione socio-economica delle iniziative, ma anche la loro capacità di costruire legami e relazioni tra le persone, generando un capitale sociale sul territorio che è in grado anche di produrre effetti sull'intero sistema Paese.

Il rilancio dei territori ha bisogno di strumenti concreti, efficaci e immediati, che siano vicini al cittadino e che coinvolgano le istituzioni nella riflessione sulle soluzioni a impatto sociale da adottare.

Il presente disegno di legge consta di quattro articoli. L'articolo 1 prevede i principi e le finalità del presente disegno di legge. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e di recupero di beni pubblici, nonché per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere indi-

viduale e collettivo. L'articolo 3, prevede l'istituzione di una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo. L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria.

Per concludere, lo spirito del presente disegno di legge non è solo quello di garantire un riconoscimento economico da parte delle istituzioni pubbliche alle iniziative più meritevoli sul territorio, in una logica redistributiva delle risorse, ma anche quello di reinvestire le finanze pubbliche in iniziative in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

Art. 2.

(Istituzione del fondo di sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i requisiti tecnici minimi degli interventi di cui al comma 1, nonché i tempi e le modalità del procedimento di valutazione dei predetti interventi

condotto dalla commissione tecnica di cui all'articolo 3, ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Commissione tecnica)

1. È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo di cui all'articolo 2, sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 2.

2. La composizione, le competenze e le attività della commissione tecnica di cui al comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

